



**Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche**

## **DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO**

1

**Det. Amministratore Unico n. 10/AU/2025**

**Data:** 29/05/2025

**CIG:** B7207B1095 (TUTELA LEGALE) - B7208D8405 (RC PATRIMONIALE) - B1DEC574D3 (RCT/O)

**OGGETTO:** *Servizio di copertura assicurativa per TUTELA LEGALE e RC PATRIMONIALE, ed estensione della copertura per RCT/O.*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link [www.cosvig.it](http://www.cosvig.it).
- Co.Svi.G., in accordo con gli orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ritenuto opportuno doversi dotare di un broker ai fini della definizione del disegno d'asta per gli affidamenti di servizi assicurativi e della corretta valutazione dell'offerta del mercato assicurativo, in quanto figura dotata della massima esperienza nell'utilizzo di metodologie e strumenti che permettano di acquisire tutte le informazioni relative tanto al rischio specifico che al mercato assicurativo di riferimento.

CONSIDERATA quindi l'esigenza di Co.Svi.G. di doversi avvalere di un supporto specializzato dato conto che non dispone al proprio interno di personale con le competenze necessarie.

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 79/DPC/2025 del 15/05/25 e contratto n. 45\_S\_25 del 15\_05\_2025 Co.Svi.G. ha affidato l'incarico di consulente broker di assicurazioni all'operatore economico ALPHA INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.R.L., con sede legale in Firenze (FI) e C.F. 04391890482, con durata di 24 mesi (prorogabili di ulteriori 12 mesi) e importo presunto di € 4.999,99, oltre IVA se dovuta per legge, individuato dal CIG B6DFE78C23.

PRESO ATTO che al 31/05/2025 sono in scadenza tre polizze assicurative assegnate come competenza alla parte istituzionale di Co.Svi.G., anche se la spesa viene suddivisa imputandone una parte al centro di costo di Sesta Lab e una parte al Fondo Geotermico e ai servizi trasversali, come successivamente dettagliato, e riguardanti nello specifico:

- POLIZZA per copertura assicurativa RC PATRIMONIALE;
- POLIZZA per copertura assicurativa RCT/O;
- POLIZZA per copertura assicurativa TUTELA LEGALE.

ATTESO che, per quanto predetto si stima un fabbisogno inferiore ad € 40.000,00 per non più di 12 mesi di durata delle polizze, viste le attuali difficoltà finanziarie dell'ente, che non consentono di programmare fabbisogni di più lunga durata, e la prospettiva di separazione societaria tra la parte definita "istituzionale" e Sesta Lab, che ha come conseguenza la separazione di tutti i contratti passivi finora avuti in comune tra le due aree.

DATO ATTO quindi dell'esigenza di procedere per quanto possibile alla separazione dei contratti assicurativi predetti, stipulando gli stessi esclusivamente per la parte definita "Cosvig istituzionale".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo decreto con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che recita che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

RESO NOTO che, sulla base del mandato e delle esigenze assicurative di Co.Svi.G., il broker comunicava tramite mail ordinarie del 23/05/2025, 27/05/2025 e 28/05/2025 l'effettuazione delle necessarie indagini di mercato, che hanno coinvolto anche i fornitori uscenti, vista la peculiarità del servizio e la relativa struttura del settore di mercato che non offre diverse e valide alternative, il basso importo dell'affidamento, il grado di soddisfazione maturato con l'esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola d'arte ed in modo eccellente, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché l'affidabilità economica e tecnica dimostrata dagli stessi durante il periodo di esecuzione del contratto, i vantaggi della continuità e la competitività del prezzo offerto per il rinnovo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

DATO ATTO che l'indagine di mercato ha prodotto i risultati seguenti:

1) POLIZZA RC PATRIMONIALE (che comprenda sia la parte "istituzionale" che Sesta Lab, in quanto non separabile tecnicamente):

- SARA ASSICURAZIONI S.P.A.: non ha risposto;
- CHUBB EUROPEAN GROUP S.E. Rappresentanza Generale per l'Italia: € 3.794,64 (confermate condizioni in corso);
- ITAS MUTUA: non ha risposto;
- LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia: € 3.658,71 € (confermate condizioni da capitolato di gara);
- HDI ASSICURAZIONI S.P.A. non ha risposto;
- UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. non ha risposto;
- REVO INSURANCE S.P.A. non ha risposto.

2) POLIZZA RCT/O (per la sola parte "istituzionale"):

- SARA ASSICURAZIONI S.P.A.: non ha risposto;

- CHUBB EUROPEAN GROUP S.E. Rappresentanza Generale per l'Italia: non ha risposto;
  - ITAS MUTUA: € 6.453,00 (confermate condizioni in corso);
  - LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia: non ha risposto;
  - HDI ASSICURAZIONI S.P.A. non ha risposto;
  - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. non ha risposto;
  - REVO INSURANCE S.P.A. non ha risposto.
- 3) POLIZZA TUTELA LEGALE (per la sola parte "istituzionale"):
- SARA ASSICURAZIONI S.P.A.: non ha risposto;
  - CHUBB EUROPEAN GROUP SE Rappresentanza Generale per l'Italia: non ha risposto;
  - ITAS MUTUA: € 2.100,00 (confermate condizioni in corso);
  - LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia: 2.650,00 (confermate condizioni in corso);
  - HDI ASSICURAZIONI S.P.A. non ha risposto;
  - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. non ha risposto;
  - REVO INSURANCE S.P.A.

CONSIDERATO che per la polizza RCT/O l'unica offerta ricevuta risulta sproporzionata e non congrua, dato che prevederebbe un costo in linea con quello dell'annualità precedente che però assicurava al suo interno anche l'area di Sesta Lab.

DATO ATTO che, approfondendo tecnicamente l'indagine, il broker ha rilevato dei profili di criticità nella separazione della copertura RCT/O per le due aree di Co.Svi.G., in quanto la scissione del rischio in due polizze, mantenendo un unico contraente, potrebbe creare problemi in fase di accertamento e liquidazione del danno, soprattutto per la parte relativa alla RCO (eventuali rivalse INAIL).

PRESO ATTO, pertanto, che sarebbe opportuno mantenere una copertura unica a riguardo della RCT/O, in attesa della effettiva scissione tra le due aree di Co.Svi.G. prevista per dicembre 2025.

RESO NOTO che, previa disponibilità della compagnia assicuratrice ITAS MUTUA titolare della copertura RCT/O, è possibile procedere con una modifica contrattuale per estendere la polizza in scadenza per ulteriori 7 mesi, fino al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto un cambiamento del contraente nel contempo risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi.

DATO ATTO che il valore della suddetta modifica di ulteriori 7 mesi di contratto è pari ad € 6.408,00, risultando quindi < 50% del valore del contratto iniziale, che era pari ad € 13.908,00, in quanto è possibile ottenere uno sconto visto l'abbassamento del monte retribuzioni lorde relative al personale dipendente che è diminuito rispetto alla passata annualità.

RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione come segue:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la copertura assicurativa RC PATRIMONIALE, di entrambe le aree, all'operatore economico LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in quanto ha presentato il prezzo più basso con la conferma delle condizioni indicate nel capitolato di polizza posto a gara;
- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'estensione di 7 mesi della copertura assicurativa RCT/O, di entrambe le aree, all'operatore economico ITAS MUTUA, in quanto un cambiamento del contraente nel contempo risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi, in attesa della separazione delle due aree che avverrà presumibilmente entro il 31/12/2025;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la copertura assicurativa TUTELA LEGALE, della sola parte "istituzionale", all'operatore economico ITAS MUTUA,

in quanto ha presentato il prezzo più basso con la conferma delle condizioni tecniche rispetto al capitolato di polizza previgente.

RITENUTO che tutte le predette offerte risultano complete delle informazioni richieste e presentano un prezzo congruo relativamente ai prezzi di mercato.

RESO NOTO che:

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile per i presenti affidamenti è il CCNL ANIA DEGLI ASSICURATIVI;
- il CPV per il CIG B7207B1095 (Tutela Legale) è 66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale;
- il CPV per il CIG B7208D8405 (RC Patrimoniale) è 66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile;
- il CPV per il CIG B1DEC574D3 (RCT/O) è 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite;
- la revisione del prezzo non si applica, se non per la regolazione del premio rispetto alle retribuzioni lorde effettive relative al personale, perché non vi è alcun riferimento per i suddetti CPV nell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

RILEVATO che, per l'espletamento dei presenti appalti non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI).

PRECISATO che non ci sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a causa dell'assenza di rischi interferenziali.

VISTO:

- quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero che per l'affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre;
- l'art. 17 dello stesso decreto sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 5 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
- l'art. 33 dello stesso decreto che definisce il contratto ed i controlli sugli atti delle procedure di affidamento.

ATTESTATO il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

DATO ATTO che non si procederà con la verifica del possesso dei predetti requisiti in quanto i presenti affidamenti non sono campionabili ai sensi del regolamento interno previsto dalla Det. n. 50/DPC/24.

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (ad eccezione della copertura RCT/O che viene estesa ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), delle tre coperture assicurative come da tabella riepilogativa seguente:

| Polizza         | Compagnia assicurativa                                              | Premio     | Scadenza   | Dati compagnia assicurativa                   | CIG        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| RC PATRIMONIALE | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia | € 3.658,71 | 31/05/2026 | sede legale in Milano (MI) e C.F. 10548370963 | B7208D8405 |

|               |            |            |            |                                               |            |
|---------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| RCT/O         | ITAS MUTUA | € 6.408,00 | 31/12/2025 | sede legale in Trento (TN) e C.F. 00110750221 | B1DEC574D3 |
| TUTELA LEGALE | ITAS MUTUA | € 2.100,00 | 31/05/2026 | sede legale in Trento (TN) e C.F. 00110750221 | B7207B1095 |

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si procederà al recesso dagli ordini diretti di acquisto medesimi per giusta causa, in caso di mancato possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che:

- i contratti assicurativi verranno stipulati, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica;
- ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è sempre consentito procedere all'esecuzione anticipata dei contratti sotto riserva di legge;
- fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, predetto l'esecuzione dei contratti può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, tra cui l'urgenza.

RESO NOTO che, in relazione alla procedura in oggetto:

- la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Dirigente Loredana Torsello.
- La qualifica di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, All. II.14 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta da Giuseppe Gianfredi.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per le suddette prestazioni sono stati assegnati i Codici CIG di cui all'oggetto.

RITENUTO pertanto di impegnare sul bilancio finanziario, che presenta necessaria disponibilità, i seguenti importi, esclusa IVA se dovuta per legge, e che la stima di spesa è imputabile ai centri di costo come segue:

| Polizza         | Premio     | Mesi contratto | Centro di costo Sesta Lab | Centro di costo Cosvig Istituzionale |
|-----------------|------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| RC PATRIMONIALE | € 3.658,71 | 12             | Da definire               | Da definire                          |
| RCT/O           | € 6.408,00 | 7              | Da definire               | Da definire                          |
| TUTELA LEGALE   | € 2.100,00 | 12             | 0                         | 100%                                 |

DATO ATTO altresì che la relativa spesa complessiva di € 12.166,71, esclusa IVA se dovuta per legge, è stata inserita e prevista nel bilancio preventivo approvato dall'amministratore.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- La Legge 241/1990;
- Il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;
- La L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";
- Il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

La sottoscritta Silvia Masala, in qualità di amministratore unico di Co.Svi.G. S.c.r.l.,

### DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare le offerte economiche in premessa per le coperture assicurative in oggetto presentate dagli operatori economici aggiudicatari.
3. Di affidare le coperture assicurative in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (ad eccezione della copertura RCT/O che viene estesa ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), come segue:

| Polizza         | Premio     | Mesi contratto | Centro di costo Sesta Lab | Centro di costo Cosvig Istituzionale |
|-----------------|------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| RC PATRIMONIALE | € 3.658,71 | 12             | Da definire               | Da definire                          |
| RCT/O           | € 6.408,00 | 7              | Da definire               | Da definire                          |
| TUTELA LEGALE   | € 2.100,00 | 12             | 0                         | 100%                                 |

4. Di impegnare come da tabella suddetta l'importo complessivo di € 12.166,71, oltre IVA se dovuta per legge, sul bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità in relazione alla spesa prevista per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.
5. Che i contratti assicurativi verranno stipulati in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
6. Che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è disposta l'esecuzione anticipata dei contratti sotto riserva di legge.
7. Che, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, predetto l'esecuzione dei contratti può essere iniziata, anche prima della stipula, per ragioni d'urgenza.
8. Di procedere, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di mancato possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
9. Di disporre le liquidazioni della somma impegnata come suddetto.
10. Che la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Dirigente Loredana Torsello.
11. Che la qualifica di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, All. II.14 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta da Giuseppe Gianfredi.
12. Di procedere alla pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'ente in data 05/06/2025.

Firma dell'Amministratore Unico  
(Silvia Masala)